



CITTÀ DI GIOVINAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 24.07.2023

Oggetto: Ordinanza sindacale, contingibile e urgente, disciplinante attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

IL SINDACO

Premesso che:

- su strada possono presentarsi numerose anomalie, quali cantieri, incidenti stradali, ostruzioni della viabilità, degrado della pavimentazione stradale, situazioni di emergenza ed altre situazioni imprevedibili, che possono costituire un pericolo sia per gli utenti della strada che per i lavoratori;
- queste anomalie vanno gestite tempestivamente anche in maniera preventiva oltre che, all'insorgere delle stesse, con misure di protezione;
- le situazioni di pericolo che possono presentarsi su strada, in considerazione di tutte le attività lavorative che si possono svolgere su di essa, sono ulteriormente acuitizzate dalla notevole pressione antropica che nel periodo estivo subiscono gli spazi all'aperto (anche in ragione del notevole afflusso di avventori occasionali e turisti);

Dato atto che:

- l'articolo 54 (Art. 54. Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale), comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che *<<Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.>>*;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;

Ritenuto:

- di dover contenere la pericolosità connessa alla contestuale e plurima presenza di cantieri stradali sul territorio comunale;
- di dover tutelare la sicurezza dei residenti e dei turisti, arginando le concrete situazioni di rischio e creando le condizioni per evitare un ulteriore vulnerabilità del decoro urbano e della esigenza di sicurezza delle persone;
- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall'articolo 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) della legge n. 241/1990, tra i principi del diritto comunitario che reggono l'esercizio dell'azione amministrativa;



- che sussistano l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica dei fatti la cui conoscenza è acquisita agli atti del procedimento; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo e che sarà sostituito da strumenti ordinari di regolazione della fattispecie; la territorialità circoscritta del provvedimento, tale da non potersi considerare apodittica e sganciata dalla reale consistenza dei fenomeni di compromissione della vivibilità la scelta di provvedere;

Rilevato che la Corte costituzionale ha precisato, con giurisprudenza costante e consolidata, che deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se <<*temporalmente delimitate*>> (*ex plurimis*, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della <<*concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare*>> (sentenza n. 4 del 1977);

Dato atto che della presente ordinanza, in data 19.07.2023, con nota prot. n. 17352, è stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, e ss. mm. ii.;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000, ritenute sussistenti le condizioni di gravità, contingibilità e urgenza,

ORDINA

1. **sono sospese le attività lavorative sulle strade pubbliche del territorio comunale a nord della linea ferroviaria**, per il periodo che va dal 28 luglio al 27 agosto 2023;
2. incombe sui soggetti che effettuano attività lavorative in presenza di traffico veicolare l'obbligo conseguente di **mettere in sicurezza i cantieri ed apporre opportuna segnaletica stradale temporanea** secondo le indicazioni del D.M, 10 luglio 2002, **provvedere ai necessari ripristini** (anche temporanei) entro il 28 luglio 2023.

AVVERTE

- che la violazione delle prescrizioni contenute ai punti 1 e 2 della presente ordinanza, per la parte in cui l'ordine è diretto a destinatari individuabili attraverso la comunicazione puntuale della stessa, comporta il loro deferimento all'A.G., per la violazione dell'articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa vigente, in relazione al concorso in altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione;
- che, ai sensi l'articolo 54, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 <<*Se l'ordinanza [...] è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.*>>.

MANDA

- al Prefetto ed al Questore della Città Metropolitana di Bari, con richiesta di esercizio del rispettivo potere di coordinamento delle forze di polizia per assicurare le finalità della presente ordinanza;
- alle forze di Polizia locali, presso i presidi territoriali di comando presenti sul territorio per il controllo sul corretto adempimento.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e – agli effetti



dell'eventuale accertamento delle responsabilità penali – con la comunicazione via PEC ai singoli destinatari come nell'elenco allegato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-*bis* (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati) e 21-*quater* (Efficacia ed esecutività del provvedimento) della legge n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione *ad horas*; pertanto, chiunque cui spetti per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Il Sindaco
Michele Sollecito

